

COMUNE DI ATRIPALDA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DI GAZEBO, PEDANE, TAVOLI E/O SEDIE SU AREA PUBBLICA ANTISTANTE GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

TITOLO I

Principi ed istituti generali

Art 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3, 7 e 7 bis (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003) del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'esercizio delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, quali gazebo, ombrelloni, pedane, tavoli e sedie, su suolo e aree pubbliche antistanti e/o limitrofi agli esercizi commerciali, la cui tipologia è individuata nel successivo articolo 2.

Gli esercizi commerciali di cui al successivo art. 2, devono essere già autorizzati in via principale su area privata e l'utilizzazione delle strutture esterne deve avere funzione pertinenziale delle rispettive attività principali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, poste in essere da esercizi pubblici, che utilizzano, a tal fine ed in via pertinenziale, l'area pubblica antistante e/o limitrofa ad esso, attrezzata con ombrelloni o gazebo, pedane, tavoli e /o sedie, secondo quanto di seguito specificato.

L'ambito di applicazione del presente regolamento coincide con la perimetrazione delle zone omogenee A, B, e C del PRG vigente ad esclusione delle aree pubbliche antistanti a zone ed edifici sottoposte a vincolo storico, artistico ed archeologico ai sensi di legge.

Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benchè autorizzate dall'Ufficio Tecnico Competente, che non siano pertinentziali, antistanti e/o limitrofe ad esercizi commerciali ricompresi nel precedente comma.

Art 3 – Finalità

Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti posizionati sulle strade della Città per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- 1- all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della Città;
- 2- all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- 3- alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- 4- alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- 5- al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività de quo.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a- per esercizio commerciale autorizzabile, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.287/91;
- b- per area pubblica autorizzabile, l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, oppure, ove non è possibile, in una zona limitrofa ad esso, purchè non superiore a 20m, insistente su area pubblica, e non privata, non situata su sede stradale, che, attrezzata con gazebo, ombrelloni, pedane, tavoli e/o sedie, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di esercizi pubblici autorizzati ai sensi della L.287/91;
- c- per precarietà di gazebo, ombrelloni e pedane, la caratteristica per cui detti manufatti non si presentano infissi in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinate a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;
- d- per temporaneità dei gazebo, pedane, tavoli e/o sedie, la durata di sei (6) mesi per i quali è autorizzata l'attività disciplinata dal presente regolamento;
- e- per gazebo, il manufatto strutturale, costituito da pedana in legno e copertura superiore, posto sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);
- f- per ombrelloni quelli in struttura lignea e copertura in tela grezza di colore naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario, non fissati a terra in modo permanente, nel rispetto della Legge 26/2002 e consoni al decoro urbano.
- g- per pedana in legno, la pedana, di dimensioni 4x4m, costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);
- h- per tavoli e sedie, gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante e complementare l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata da vasi e/o catenelle come indicato nel successivo articolo 11, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità, come definita nella precedente lettera d);
- i- per occupazione stagionale, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento;
- j- per occupazione temporanea, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Procedura di approvazione del presente regolamento e dei suoi Allegati

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto, acquista validità ed efficacia con la relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo Comunale Competente e rimane in vigore fino a quando non venga espressamente sostituito da altro regolamento, approvato con le stesse procedure ed esplicitamente abrogante il primo.

Il presente regolamento diverrà esecutivo, e pertanto definitivamente applicato, nel momento in cui verrà adottato nella delibera di approvazione del Consiglio Comunale, così come prescritto nel successivo art. 28.

Il presente regolamento può essere aggiornato e/o modificato nelle sue parti solo con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

Sono fatti salvi dalla procedura di cui ai precedenti commi, l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dei modulari di cui all'All.to B, che saranno oggetto di Determina a cura dell'U.T.C., qualora opportuno o necessario ai sensi di legge.

Sono del pari fatti salvi dalla procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione degli oneri economici previsti nel successivo Titolo V, che saranno oggetto di Determina del Responsabile del II Settore.

TITOLO II

Caratteristiche tecniche e prescrizioni urbanistiche ed architettoniche dei gazebo e delle pedane.

Tipologia di tavoli e sedie

Art. 6 – Precarietà e temporaneità, dal punto di vista urbanistico, dei gazebo e delle pedane.

I gazebo e le pedane sono soggette ad autorizzazione, da rilasciare, espletata l'istruttoria necessaria, da parte dell'Ufficio Tecnico Competente, perché aventi le intrinseche caratteristiche della precarietà strutturale e funzionale e della temporaneità, così come definito dal precedente articolo 4 lett. c) e d).

Art. 7 – Tipologia architettonica del gazebo

Il Gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate, in accordo con il Piano del Colore per l'Edilizia Storica, Elaborato Normativo N1: "Normativa. Sviluppo Operativo del Regolamento Edilizio", TITOLO IV, Capo I, art. 30, comma 7, approvato dal Comune di Atripalda con delibera del Consiglio Comunale.

Le caratteristiche del Gazebo tipo devono quindi essere le seguenti:

1- deve essere dimensionato sul modulo di 4m x 4m con un massimo di n.2 moduli, con una superficie massima di mq 32, tenendo conto che, per esercizi commerciali la cui superficie interna risulta inferiore a 32 mq, è possibile installare un solo modulo di gazebo; la proiezione ortogonale dei moduli rispetto al prospetto dell'attività non deve cadere su altre vetrine di esercizi pubblici adiacenti ed i moduli possono essere collocati solo parallelamente alla facciata dell'attività

2- l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno poggiata al suolo ;

3- tale struttura, interamente e facilmente amovibile, è composta da un telaio metallico;

4- il rivestimento esterno deve essere costituito da pannelli di alluminio, con altezza pari a ml 1,00 a partire dalla quota di calpestio della pedana, la copertura superiore deve essere costituita da materiale, totalmente ignifugo ed impermeabile.

5- la chiusura laterale può avvenire tramite pannelli, completamente trasparenti, di altezza pari a 1m, montati al di sopra dei pannelli in alluminio.

Per gli ombrelloni valgono le stesse prescrizioni e limiti dimensionali dei gazebi, ovvero la loro proiezione massima a terra non deve superare i 32mq e, se l'esercizio commerciale a cui sono annessi ha una superficie interna inferiore a 32 mq, la stessa proiezione a terra non può superare i 16 mq.

6- l'altezza massima dei gazebo non può superare i 3 metri e i 2,40 metri alla gronda.

Art. 8 – Tipologia architettonica di pedane

Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da

essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli arredi esterni in uso sulle pedane dovranno corrispondere alla tipologia descritta nel successivo art. 11.

Art. 9 – Modello di gazebo e pedane autorizzabili

I gazebo, gli ombrelloni e le pedane autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8; non saranno ammessi altri modelli architettonici installati sulle strade della Città, a pena di irrogazione delle sanzioni previste dal successivo Titolo VIII.

Art. 10 – Impianti di riscaldamento e norme antincendio

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.

La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

Art. 11 – Tavoli, sedie ed arredi esterni.

I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, come definite dall'art. 4 lett. h) del presente regolamento, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1 da terra.

La collocazione di fioriere, a delimitazione dello spazio pubblico autorizzabile come definito dal precedente art. 4 co. 1, lett. b), è ammessa esclusivamente a titolo stagionale o temporaneo.

TITOLO III

Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 12 – Occupazione di porzione di marciapiede e/o piazza

Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo e delle pedane, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1 metro.

Titolo IV

Prescrizioni a tutela della sicurezza personale

Art. 13 – Tutela della sicurezza personale

Oltre alle prescrizioni antincendio che gli Uffici vorranno eventualmente adottare, sulla base della valutazione delle singole fattispecie concrete, è comunque fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'installazione dei manufatti, di predisporre impianto di elettricità con messa a terra a norma, in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato.

Titolo V **Tributi ed obblighi economici**

Art. 14 – Contratto di uso di area pubblica per fini commerciali

titolari di autorizzazione di gazebo, pedane e tavoli e sedie, contestualmente al rilascio del permesso, saranno tenuti, a pena di mancato rilascio dello stesso, a dimostrare l'avvenuto pagamento della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
I titolari dovranno corrispondere all'Amministrazione il corrispettivo previsto nella misura, nei termini e modi già prescritti nel citato provvedimento del Responsabile del II Settore.

Art. 15 – Deposito cauzionale

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali danni al patrimonio pubblico che si possano verificare sia durante che al termine della stagionalità autorizzata, il richiedente l'autorizzazione, a pena di mancato rilascio della stessa, dovrà versare in favore dell'Amministrazione Comunale, la somma di E. 200,00 a mezzo di C/C postale a titolo di deposito cauzionale, pertanto a destinazione vincolata e non produttivo di interessi ovvero stipulare apposita polizza fideiussoria.

E' fatto obbligo ai titolari dei manufatti, in previsione del giorno in cui deve essere rimossa la struttura, di concordare con l'Amministrazione la data del sopralluogo che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi al giorno della rimozione.

In caso di violazione a quanto disposto dal comma precedente, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 21 del presente regolamento, ogni danno rilevato ed accertato dall'Amministrazione, in qualsiasi tempo, nell'area già occupata dai manufatti sarà presuntivamente addebitata al titolare.

Nel caso in cui, al termine della stagionalità autorizzata, sarà accertato dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di apposito sopralluogo d'ufficio, che non saranno stati arrecati danni alcuni al patrimonio pubblico, la Stessa Amministrazione sarà tenuta a restituire immediatamente al titolare la somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Nel caso in cui, al contrario, saranno riscontrati danni al patrimonio pubblico, la somma di cui al comma 1 del presente articolo, verrà automaticamente trattenuta nella misura in cui sarà necessaria a coprire le spese per il ripristino dello status quo ante, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento per maggiori danni subiti.

Sarà cura del Responsabile del III Settore predisporre apposito atto dirigenziale con il quale stabilire l'obbligo di corrispondere, in favore dell'Amministrazione, il pagamento di somma congrua, a titolo di diritti di istruttoria, per la copertura delle spese previste nei procedimenti e sopralluoghi volti alla verifica dell'integrità dello stato dei luoghi e di eventuale ripristino degli stessi.

Titolo VI **Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione**

Art. 16 – Presentazione della domanda

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui deve essere presentata allo Sportello Unico Per l'Edilizia, a mezzo di moduli appositamente compilati disponibili presso il relativo sportello, di cui al Mod. n.1 dell'Allegato A al presente regolamento.

L'interessato sarà tenuto a produrre tutta la documentazione istruttoria indicata nel modulo di domanda di cui al precedente comma e comprovante la sussistenza dei requisiti tecnici, previsti nei precedenti Titoli II, III, IV.

Art. 17 – Esame dell'istruttoria e rilascio della autorizzazione

R.U.P. procede all'istruttoria dell'autorizzazione già completa di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e autocertificativa, in modo tale che si possa esprimere nell'immediatezza il rispettivo parere e/o nulla osta.

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o incompletezze, l'istruttoria viene sospesa per la richiesta di regolarizzazione ed integrazione da inoltrare all'interessato, il quale dovrà provvedere entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della stessa a pena di archiviazione del procedimento e rigetto della domanda.

Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Art. 18 – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di ombrelloni e/o di gazebo, pedane, tavoli e sedie, il richiedente, oltre quanto prescritto e richiesto nei modelli di domanda ed autocertificazione di cui all'All.to A del presente regolamento, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) il titolare dell'autorizzazione deve montare la struttura, nel caso di gazebo e pedane, entro 15 giorni dal rilascio della stessa, ed entro i successivi 3 giorni gli è fatto obbligo di produrre agli atti d'ufficio relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del manufatto al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

2) i titolari di autorizzazione ai gazebo, pedane, tavoli e sedie hanno l'obbligo di mantenere le strutture e gli arredi ivi presenti in perfetto stato di ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante.

Art. 19 – Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo

L'autorizzazione all'attività da svolgersi a mezzo di gazebo, pedane, tavoli e sedie avrà durata massima di sei mesi, rinnovabili di volta in volta.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rinnovare l'autorizzazione entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni precedenti la scadenza, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo, la rimozione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione.

In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi artt. 20 e 23 del presente regolamento.

Titolo VII Sanzioni

Art. 20 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge o di regolamenti, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da E. 25,00 ad E. 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003).

E' prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Dirigente del Settore competente ai sensi del successivo articolo 24, individuerà la

eterminazione dell'importo da indicare nella relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento, base ai criteri e valutazioni di cui all'art.11 della L.689/81.

Art. 21 – Ordinanze sindacali e dirigenziali

tutto quanto disposto nel precedente articolo 20 è, altresì, applicabile in caso di violazione disposizioni contenute in ordinanze emanate dal Sindaco ovvero dai Dirigenti, nell'espletamento delle rispettive competenze istituzionali, in connessione con le attività commerciali autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art. 22 – Sanzione amministrativa interdittiva - Revoca

Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque erogabile cumulativamente, l'autorizzazione all'installazione dei gazebo, pedane, tavoli e sedie è revocata nel caso in cui:

- 1) il titolare monti un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previsti dai Titoli II,III,IV del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici, dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge;
- 2) il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel Titolo V del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;
- 3) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 4) non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;
- 5) al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed a quella di cui all'art. 18 n.2) del presente regolamento;
- 6) salvo quanto già previsto nei precedenti numeri, in caso di particolare gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità autorizzata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione revocata di rimuovere i manufatti o gli arredi di tavoli e sedie, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

Art. 23 – Violazione all'obbligo di rimozione dei manufatti ed arredi.

Fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni penali, civili ed amministrative, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'installazione dei gazebo, pedane, tavoli e sedie, o suoi eventuali aventi causa, al termine della autorizzazione medesima ovvero a seguito di revoca del titolo, come previsto nel precedente articolo 22, non rimuova le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla scadenza dell'autorizzazione ovvero dalla notifica del provvedimento di revoca, oltre ad essere soggetto all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 19 del presente regolamento, non avrà più diritto ad ottenere, semprechè interessato, la stessa autorizzazione nell'anno successivo, costituendo la violazione de quo motivo pregiudiziale ostativo all'accoglimento della relativa domanda.

Art. 24 – Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori

Per le violazioni di cui al presente titolo e per i relativi procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'autorità competente è il Responsabile del Settore preposto della Polizia Municipale, nonché, in virtù della funzione di responsabile del procedimento e titolare della competenza decisoria, il Dirigente del III Settore, nella persona dei soggetti accertatori all'uopo nominati.

Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia a norma dell'art. 13 della 389/81 e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti in materia, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi all'attività disciplinata dal presente regolamento possono essere svolte da soggetti appositamente incaricati. Il Responsabile del III Settore può abilitare, con apposito atto di nomina, propri dipendenti a svolgere dette funzioni e compiti di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali connesse al regolamento medesimo.

Art. 25 – Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze – ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni per le violazioni a disposizioni del presente regolamento pervengono al Responsabile del Settore Polizia Municipale ed al Responsabile del III Settore, in base ai soggetti accertatori che hanno contestato la violazione amministrativa e della loro appartenenza all'uno od all'altro settore.

Titolo VIII Norme transitorie e finali

Art. 26 - Manufatti esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento

Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.

Sono fatti salvi, esclusivamente per quanto riguarda la tipologia strutturale, i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati, per gazebo e pedane, negli anni precedenti l'entrata in vigore della presente disciplina e che nello stesso periodo hanno montato manufatti diversi dalla tipologia ivi prescritta.

Detti operatori, tuttavia, hanno l'obbligo di adeguarsi al modello di cui al presente regolamento entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.

In ogni caso, gli operatori autorizzati negli anni precedenti al posizionamento di arredi di tavoli e sedie dovranno in ogni caso adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento immediatamente all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 27 – Disposizione finale

Il presente regolamento, con i suoi allegati, sarà valido ed efficace con l'emanazione della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione.

In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti.

In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.